

COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

LXVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 26 LUGLIO 1957

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **BONINO**

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	731
Proposta di legge (Seguito della discussione):	
RUBINACCI: Ordinamento delle Camere di commercio, industria e agricoltura. (1461)	731
PRESIDENTE	731, 733, 737, 741
FARALLI	732, 737, 741
CARCATERRA	732
INVERNIZZI	732
ALESSANDRINI	733
MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	733, 737, 741
PEDINI	737
GELMINI	741
DE' COCCI, <i>Relatore</i>	741

La seduta comincia alle 9,30.

PEDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione della proposta di legge all'ordine del giorno il deputato Delli Castelli Filomena è sostituito dal deputato Carcaterra.

Seguito della discussione [della proposta di legge di iniziativa del deputato Rubinacci: **Ordinamento delle Camere di commercio, industria e agricoltura. (1461).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Rubinacci: « Ordinamento delle Camere di commercio, industria e agricoltura ».

Comunico che la IV Commissione ha sollevato una eccezione ed ha chiesto che la proposta di legge in esame sia discussa a Commissioni riunite.

La segreteria della Commissione ha preso contatti telefonici con il Presidente Zerbi che, indisposto, ha dovuto rimanere a Milano. Colgo l'occasione per indirizzargli, e dai generali consensi vedo che posso farlo a nome dell'intera Commissione, i più fervidi ed affettuosi auguri di pronta guarigione.

Il Presidente Zerbi ha approvato una nota di ufficio che è stata, dal nostro segretario, trasmessa al Direttore dell'ufficio Commissioni onde consentirgli di esprimere il suo parere se interpellato dal Presidente della Camera.

Poiché, sostanzialmente, la nostra Commissione potrebbe oggi assumere identico atteggiamento, do lettura di questa nota:

« In data 14 luglio 1957 la Commissione Finanze e tesoro, esaminata per il parere alla X Commissione la proposta di legge Rubi-

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1957

nacci: « Ordinamento delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (1461), ha deliberato di prospettare alla Presidenza della Camera l'opportunità di procedere all'esame della stessa a Commissioni IV e X riunite.

Si fa presente che la proposta di legge è oggetto di una discussione ormai iniziata da varie sedute, che il Governo, pur avendo predisposto un progetto di legge in base a studi che si conducono da oltre dieci anni, sembra, ormai, intenzionato a limitarsi alla presentazione di una serie organica di emendamenti al testo Rubinacci; che numerosi altri emendamenti sono stati presentati talché si renderà necessaria la costituzione di un Comitato ristretto per redigere un nuovo testo da sottoporre poi alla Commissione.

Si ritiene, perciò, opportuno, prima di deliberare sulla discussione a Commissioni riunite, attendere la formulazione del nuovo testo per appurare quanto, in esso, abbia peso finanziario ».

Se la Commissione è d'accordo, così potrebbe rimanere stabilito.

FARALLI. Dichiaro di aderire al testo del quale il Presidente della nostra Commissione ha dato ora lettura. Desidero ripetere, ancora una volta, quelle che sono le esigenze della nostra Commissione. A me pare che la IV Commissione chieda con eccessiva facilità delle riunioni comuni con la nostra Commissione per insabbiare, poi, le leggi. Un precedente significativo è dato dai progetti di legge per la costituzione delle zone franche; la nostra Commissione poteva o non poteva essere d'accordo. È intervenuta in quella la IV Commissione che ha chiesto la convocazione comune. La nostra Commissione ha aderito e, dopo la prima riunione comune, il progetto di legge è stato insabbiato.

Per questa ragione rivendico alla nostra Commissione i suoi diritti e confermo la mia approvazione per l'atteggiamento assunto dal nostro Presidente esprimendo il desiderio che la nostra Commissione riaffermi questi suoi incontestabili diritti.

CARCATERA. Credo, oltre a dover esprimere il mio parere in proposito, di poter dare qualche notizia in quanto sono componente della IV Commissione e, in quella sede, fui estemporaneamente relatore circa il parere da fornire a questa Commissione sul progetto Rubinacci.

Io stesso, in quella sede, avanzai la proposta di abbinare le due Commissioni. Detta proposta venne da me avanzata sotto il seguente profilo: la proposta di legge Rubi-

nacci, come qualsiasi altra proposta di legge in materia, disciplina anche la imposizione camerale che è una imposta e, in materia di imposte, la competenza fondamentale rimane alla IV Commissione.

Si può ritenere che la questione della imposizione camerale riguardi solo una parte della proposta di legge in esame, ma, nella realtà, si tratta della parte fondamentale in quanto è evidente che togliere alle Camere di commercio i contributi derivanti dalla imposizione fiscale significa svuotarle completamente.

Ma c'è di più. È evidente che la imposizione camerale agisce sui concetti dei compiti della Camera, sui modi di formazione di essa e sui suoi componenti, tanto è vero che questi ultimi possono essere scelti con criterio diverso proprio basandosi sul principio della imposizione camerale.

Uno dei motivi per i quali il progetto Rubinacci prevede la elezione di primo grado a scrutinio segreto risiede nel fatto che si tratta di un organismo il quale si regge su una imposizione di carattere fiscale.

Come si vede, il problema fiscale è alla base di molti criteri che concernono le camere di commercio; ecco perché la IV Commissione ha chiesto di esaminare congiuntamente il progetto di legge.

Ho espresso, a questo punto, il mio parere. Non prendo posizione come non ho preso posizione presso la IV Commissione perché mi interessa una sola cosa, che si giunga al più presto all'esame ed alla decisione in questa materia.

INVERNIZZI. Mi associo a quanto detto dall'onorevole Faralli circa il timore, anzi la certezza, che una discussione a Commissioni riunite significherebbe l'insabbiamento della proposta di legge.

Respingo il concetto, sostenuto dall'onorevole Carcaterra, che parte proponderante di questa legge sia il fattore « imposizione camerale ». Se così fosse, non si tratterebbe nemmeno di discutere il progetto di legge a Commissioni riunite ma solo la IV Commissione sarebbe competente a discutere sulla imposta.

Che l'imposizione sia fonte di vita per l'organismo che il collega Rubinacci propone, è cosa molto discutibile. Studieremo le modalità migliori per determinare i sistemi di elezione; resta però il fatto che le funzioni fondamentali delle Camere di commercio, sono sociali, economiche e politiche e non funzioni fiscali.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1957

ALESSANDRINI. Plaudo all'atteggiamento assunto dal nostro Presidente nel rivendicare i diritti della X Commissione e nel risolvere, anche con molta eleganza e cortesia verso la IV Commissione, il problema.

Per quanto riguarda la natura dei versamenti che vengono fatti alle camere di commercio, non posso, benché esso venga chiamato imposta camerale, accettare il principio del tributo, perché non colpisce la generalità dei cittadini.

Se questa « imposta camerale » fosse tale nel senso tecnico della parola, creeremmo un precedente che sottoporrebbe alla disciplina fiscale una infinità di altri organismi che percepiscono contributi.

Presso la nostra Commissione abbiamo discusso, respingendola, la definizione di « tributo » di quanto viene percepito dall'ente cellulosa e carta sui consumi della carta ecc., qualificandolo, invece, come « contributo », accettare, ora, la classificazione fiscale dell'imposta camerale significherebbe costituire un precedente che può avere per l'avvenire conseguenze preoccupanti.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al Sottosegretario, ritengo che la nostra Commissione possa rivendicare la sua competenza primaria sulla proposta di legge Rubinacci e che debba dare una risposta alla lettera indirizzata dalla IV Commissione, nel senso già indicato dalla nota di cui ho dato lettura.

Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Prego, allora, il Sottosegretario Micheli di sciogliere la riserva di cui alle precedenti sedute ed illustrarci il pensiero del Ministero dell'industria sulla proposta di legge Rubinacci.

MICHELI, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi. La relazione ampia e dettagliata che l'onorevole De' Cocci ha fatto sulla proposta di legge d'iniziativa del collega Rubinacci, anche se in alcuni punti non è condivisa dal Governo, mi esonera dal toccare alcune questioni sulle quali mi pare che l'orientamento possa essere unanime.

La storia è ormai conosciuta dalla Commissione; l'onorevole Relatore, nella prima parte della sua relazione, ha ricordato i precedenti legislativi ed è risalito alle origini; vengo quindi esonerato da questo compito anche per il fatto che arriviamo alle stesse conclusioni (che sono in sostanza quelle de-

nunciate anche da molti commissari e cioè che da diversi anni noi ci troviamo di fronte ad una carenza legislativa sentita da tutti e anche dallo stesso Governo).

Sono stati — infatti — ricordati dal Relatore anche i precedenti in questo senso, cioè gli studi che sono stati elaborati dal Ministero dell'industria e commercio, dai vari Ministri che si sono succeduti in questi ultimi anni e dagli stessi Sottosegretari che hanno avuto il compito di trattare questa importante materia.

Il Governo avrebbe desiderato di arrivare ad una conclusione, e cioè alla presentazione al Parlamento di un disegno di legge governativo, anche perché il Governo ha ritenuto e ritiene, anche allo stato attuale delle cose, che la proposta di legge Rubinacci sia una proposta di legge che presenta delle lacune.

Ecco perché, nella precedente riunione, a nome del Governo preannunziai che, se l'esame di questa proposta dovesse procedere, il Governo dovrebbe presentare, come certamente presenterà, degli emendamenti.

Comunque, non ci è possibile, in questo momento, discutere su un disegno di legge governativo, né conoscere il parere della IV Commissione.

Ciò dimostra che, non solo nell'ambito dell'amministrazione ma anche nel settore finanziario vi sono dei contrasti e, probabilmente, molti, ancora, se ne manifesteranno. Però, nel corso di questi ultimi tempi alcuni ne sono stati eliminati tanto che, se il precedente Ministro dell'industria, onorevole Cortese, ritenne di poter presentare al Consiglio dei ministri uno schema di legge, fu appunto perché ritenne che gran parte di questi contrasti fossero eliminati.

Pur essendo venuta meno, per vari motivi, la possibilità di abbinare la discussione della proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Rubinacci con il disegno di legge da tempo predisposto dal Ministero per l'industria e il commercio, una volta che la Commissione ha deciso di procedere, il Governo pensa che si debba approfondire la discussione specialmente sui punti di maggior contrasto in modo da scegliere il meglio e dalla proposta Rubinacci e dagli studi del Ministero — che vengono tramutati in emendamenti — utilizzando così i risultati cui si è giunti nel passato.

Non bisogna — infatti — dimenticare che la bozza del disegno di legge governativo è scaturita da una serie di riunioni, dopo aver inteso l'Unione delle camere di commercio e

dopo aver interpellati i presidenti degli enti direttamente interessati a questa regolamentazione.

Né si dimentichi che l'ultimo progetto ministeriale (quello del 1952 se ben ricordo) si fermò non per le critiche formulate dall'Ufficio per la riforma dell'amministrazione sul suo contenuto, come afferma l'onorevole Rubinacci, ma proprio perché, in un primo momento, apparvero giusti i suggerimenti di detto Ufficio di rinviare il progetto a dopo la attuazione dell'ordinamento sindacale e di quello regionale.

I motivi di tale sospensione non erano affatto infondati, come dice la relazione, e se oggi si è ripresa l'iniziativa, ciò dipende dalla necessità di non attendere ulteriormente quegli ordinamenti che tardano ancora a venire. Tuttavia, negare che un legame profondo e necessario sussista, per varie ed evidenti cause, fra l'ordinamento delle associazioni di categoria (per non parlare delle regioni) e quello delle camere, significa, mi si consenta, dimenticare la base e la natura degli enti che si vogliono disciplinare.

La relazione afferma che i compiti delle camere trovano origine nella rappresentanza unitaria dell'economia, il cui coordinamento ed il cui sviluppo non possono essere attuati per settori. Tale affermazione appare lapalissiana, ma il « coordinamento » presuppone l'esistenza di settori da coordinare e questi settori fanno capo, per molti dei loro problemi, e soprattutto farebbero capo con l'ordinamento sindacale previsto dalla Costituzione) alle associazioni di categoria. Se queste non sono riconosciute, la loro rappresentatività non ha carattere giuridico ed è, anche numericamente, limitata. Perciò, alle loro designazioni non può essere dato, come si fa oggi, che un valore orientativo, mai impegnativo e determinante.

Quanto all'ordinamento regionale, è giusto quello che afferma l'onorevole Rubinacci sulla non opportunità di attendere che sorgano « Enti di cui è ancora dubbia la costituzione », ma anche dove la relazione tratta di questa materia essa contiene delle inesattezze, come quella che le regioni già costituite (compresa la Valle d'Aosta) non avrebbero affatto alterato le caratteristiche strutturali delle camere. Purtroppo la Camera di commercio di Aosta non è stata « alterata » ma addirittura soppressa dalla regione.

Accennando agli U.P.I.C. (Uffici provinciali industria e commercio) l'onorevole Rubinacci afferma che alle loro spese continuano a provvedere finanziariamente i commercianti

e gli industriali sopportando un aggravio che loro non compete. È da osservare che ai commercianti e agli industriali, come contribuenti, non interessa certo gran che se per fruire dei servizi che loro forniscono gli U.P.I.C. devono pagare la stessa cifra sotto la specie di imposta camerale o di imposta statale (come per il mantenimento di qualunque altro ufficio pubblico), né che i servizi degli U.P.I.C. siano assorbiti dalle camere purché continuino a funzionare come avviene al presente.

Ma, su questo argomento, ritornerò più tardi, anche perché il Governo ha espresso ripetutamente il suo parere favorevole all'invito, da più parti pervenuto, di soppressione degli U.P.I.C.

Ora, la proposta di legge Rubinacci configura, nell'insieme, le camere di commercio, industria e agricoltura, nella loro reale struttura, quale è venuta a formarsi, più che attraverso le varie vicende legislative e politiche, attraverso la evoluzione dei tempi, lo sviluppo degli ordinamenti economici, sociali ed amministrativi. Nelle sue linee essenziali, essa non si differenzia, sostanzialmente, dal preannunciato progetto ministeriale illustrato parzialmente dall'onorevole Relatore, anche se questo disegno di legge, allo scopo di creare una specie di *corpus* unico delle norme in materia, aveva evitato quanto più possibile ogni rinvio alla precedente legislazione ed aveva, d'altra parte, cercato di sviluppare, pure nei dettagli, i principi esposti. Nella proposta dell'onorevole Rubinacci questi rinvii sono piuttosto frequenti, e se ciò fornisce una maggiore snellezza al provvedimento, provoca però, da un lato la necessità di frequenti ricorsi, almeno interpretativi, ad altre leggi, dall'altro un ritardo nella possibilità di una sollecita integrale applicazione. Perciò, nei suggerimenti che avrò l'onore di prospettare alla Commissione si è tenuto conto della opportunità di integrare alcune norme con altre più precise e di immediata efficacia.

Fra l'altro si intende accennare alla opportunità di indicare, nella legge, i compiti delle camere non in forma generica, come risulterebbe dall'articolo 2 della proposta, ma con un elenco preciso, che, se pure può lasciare qualche possibilità di ulteriore integrazione, tiene conto al massimo della realtà attuale e delle esigenze giuridiche e pratiche di una chiara delimitazione. Del resto, l'onorevole Rubinacci, nella sua relazione ha ammesso di buon grado questa possibilità di individuazione dei compiti.

Quanto ai principi generali cui si ispira la proposta, e che la relazione del proponente ha messo efficacemente in rilievo, il Ministero è, in linea di massima, d'accordo, in quanto anche il proprio progetto di legge si ispirava, in molte sue parti, a principi analoghi. Si ritiene tuttavia, prima di scendere all'analisi dei singoli articoli, di enunciare brevemente i motivi e i limiti di questa concordanza e, all'opposto, di mettere in rilievo i pochi punti nei quali il Ministero sostiene un diverso avviso.

Per quanto riguarda gli U.P.I.C. non è del tutto esatto quanto afferma l'onorevole Rubinacci, nel senso che tutti i compiti degli U.P.I.C. provengano dalle stesse camere ed anche l'onorevole Relatore ha ribadito questo concetto.

Alcuni compiti, fino dalla istituzione, nel 1927 degli uffici provinciali dell'economia, ai quali gli attuali U.P.I.C. sono succeduti, erano già attribuiti ad altri uffici statali: ad esempio quelli sul deposito dei marchi e disegni di fabbrica. Ma sono soprattutto le funzioni delicatissime che vennero attribuite a questi uffici nel periodo bellico e post-bellico a caratterizzarli quali preziosi organi dello Stato (distribuzione di prodotti contingentati, rilascio di licenze di circolazione, istruttoria delle pratiche per la liquidazione dei danni di guerra, controllo dei registri obbligatori per alcune merci di particolare importanza per l'economia nazionale, studio, per incarico dell'Amministrazione centrale, di questioni inerenti le attrezzature industriali e le importazioni di macchinari e di materie prime in relazione ai programmi generali e particolari di finanziamento, rilevazione dei dati sulle giacenze e sul movimento dei carboni fossili, pratiche per il soggiorno degli stranieri in Italia, ecc.).

Mentre le funzioni ereditate dalle camere, e in più quelle sulla proprietà industriale, sono già state riattribuite alle camere stesse col decreto 28 giugno 1955, n. 620, sul decentramento dei servizi del Ministero, queste altre più recenti sono, in gran parte, sempre in atto; altre hanno risposto alle necessità di particolari periodi di emergenza dei quali, purtroppo, bisogna sempre tener conto nell'ambito delle possibilità future.

In diverse occasioni i vari Ministri succedutisi hanno esposto alcuni criteri fondamentali; però a me preme, in questa occasione, far rilevare alla Commissione quanto è stato detto al riguardo al Senato, recentemente, durante la discussione del bilancio dell'Industria del commercio dallo stesso relatore il qua-

le, ad un certo punto della sua relazione, scrive. « A prescindere dal valore e dalla buona volontà del personale che supplisce alla carenza istituzionale, il Ministero dovrebbe avere un suo organo periferico capace di conoscere bene la situazione dei settori economici da esso controllati ed assistiti.

Di fatto non esistono uffici periferici salvo gli U.P.I.C. in via di liquidazione, con scarsi mezzi e praticamente alle dipendenze delle camere di commercio e, da queste, assorbiti o quasi.

Quindi, la situazione dei settori industriali commerciali ed artigianali, viene conosciuta dagli uffici del Ministero non con accertamenti diretti, ma attraverso gli esposti degli interessati, l'esame dei dati statistici forniti dall'Istituto centrale di statistica e la lettura delle pubblicazioni di carattere economico.

L'Ispettorato dell'industria, fu istituito con una certa aliquota di ottimi funzionari lasciati in eredità dal Ministero del lavoro, quando avvenne la scissione, ma ancora non esiste organicamente.

Quando si ravvisa la necessità di accertamenti diretti sulla situazione di una industria, il Ministero si serve degli ispettorati provinciali del lavoro e delle prefetture.

Manca, quindi, al Ministero dell'industria e del commercio il primo strumento per poter poi agire efficacemente e tempestivamente; cioè un ufficio centrale con diramazioni periferiche (Ispettorato dell'industria) che disponga di dati e notizie di prima mano per controllare le richieste degli interessati e per integrare quanto pubblicato da enti pubblici e privati.

Pertanto, non senza gravi perplessità il Ministero si è dichiarato disposto — forse unico fra tutte le amministrazioni dello Stato — a privarsi dei propri organi periferici, destinandone le funzioni ad un ente importante e attrezzato qual'è la camera di commercio; ma che rimane pur sempre un ente autarchico, sottratto alla diretta ingerenza dello Stato e che, in determinate circostanze, può essere influenzabile da particolari interessi locali, di gruppi e di categorie.

Però il Ministero dell'industria — ed ecco il punto primo di dissenso — ha subordinato e subordina decisamente la rinuncia a questi suoi organi, alla permanenza, alla direzione degli uffici camerali, di funzionari dello Stato. In questo punto, come si vede, il Ministero non può seguire la proposta dell'onorevole Rubinacci che vorrebbe che tutti i funzionari appartenessero a ruoli camerali, pur ammettendo transitoriamente il passaggio a

questi ruoli, fino ad esaurimento, degli attuali funzionari statali degli U.P.I.C. Il Ministero non fa questione di persone, quantunque sappia che gli attuali dirigenti degli U.P.I.C. siano funzionari di vasta esperienza ed esercitino già di fatto, in quasi tutte le camere, tali funzioni con pieno gradimento degli amministratori camerali, dell'Amministrazione centrale e delle categorie produttrici. Ma è soprattutto una questione di principio e di necessità.

Con la soluzione che il Ministero fermamente propone — e che ha, del resto, un parallelo nell'analogo criterio seguito e conservato per i segretari comunali e provinciali — pur riconoscendosi alle camere la più ampia autonomia funzionale, lo Stato si garantisce di poter contare in ogni momento sulla piena obiettività di funzionari che, se pure operano alle dipendenze degli organi camerali, mantengono un vincolo gerarchico e disciplinare anche con la pubblica amministrazione.

Quanto ai funzionari camerali essi si avvantaggeranno, in definitiva, di questa soluzione, essendo prevista la immissione nei ruoli dello Stato, anche nei gradi più elevati, degli attuali segretari generali non statali e la possibilità, per i migliori degli altri, di passare attraverso concorsi loro riservati, negli stessi ruoli statali delle categorie direttive.

Tutti i motivi di dissenso che si sono manifestati in varie occasioni sono da ricercarsi in questa preoccupazione dei pochi segretari di camere di commercio che non sono stati inquadrati perché, praticamente, sono rimasti dipendenti camerali e, in quella sede, vi sono gli attuali direttori degli U.P.I.C. È una preoccupazione che oggi va scomparendo date le assicurazioni fornite dal Ministero dell'industria agli interessati che, in caso di approvazione della proposta di legge, essi vedrebbero sistemata anche la loro posizione.

Potrà sembrare alla Commissione che io sia passato apparentemente, da un argomento all'altro, cioè da quello della soppressione degli U.P.I.C. a quello della segreteria camerale: per il primo il Ministero, pur manifestando delle perplessità, concorda con l'onorevole Rubinacci, per il secondo no. Ma, ripetesi, per il Ministero queste due questioni sono strettamente connesse e reciprocamente subordinate, ed i motivi esposti sembrano sufficienti ad illustrare le profonde ragioni di tale orientamento.

Quanto alla necessità che le nomine dall'alto degli amministratori camerali (sistema che doveva avere carattere contingente, mentre le vicende legislative ne hanno pro-

lungata l'attuazione oltre ogni ragionevole previsione) vengano sostituite dalla libera espressione delle forze economiche, il Ministero — e quindi il Governo — non può che concordare con l'onorevole Rubinacci.

Quanto ai criteri delle elezioni, la materia si fa complessa. Questo è uno di quegli argomenti per i quali l'onorevole proponente fa largo rinvio al regolamento da emanare oltre che alle norme relative alle elezioni dei consigli comunali: inoltre prevede che per tutte le categorie si proceda ad elezioni dirette di primo grado, salvo che per i lavoratori, per i quali la nomina dovrebbe essere fatta dal prefetto su designazione delle associazioni sindacali. Questo criterio di elezioni « miste », cioè di primo grado per alcune categorie e di secondo per altre, era stato seguito anche dal Ministero in uno dei tanti studi, che, però, aveva esteso il sistema delle elezioni di secondo grado anche ai coltivatori diretti ed ai dirigenti d'azienda, tenuto conto che queste categorie, come quella dei lavoratori, non sono iscritte al registro delle ditte tenuto dalle camere. Veramente oggi non sono iscritti nel registro nemmeno gli agricoltori, ma il progetto prevedeva — malgrado i contrasti manifestatisi in merito — anche l'iscrizione di questi, appunto per poterli far partecipare più direttamente alla vita delle camere.

Tale criterio misto di elezioni è stato però criticato — e con convincenti considerazioni — dal Ministero di grazia e giustizia.

Certo, da qualunque parte si esami, il problema non è di agevole soluzione, perché le categorie che debbono essere rappresentate negli organi camerali hanno differenti caratteristiche organizzative, differenti rapporti amministrativi con le stesse camere, differenti esigenze di una valutazione proporzionale che non sempre può essere puramente numerica. Vi sono, poi, altre questioni collaterali, come ad esempio quella degli artigiani, per i quali sono già state previste da altre leggi, ed attuate, elezioni per la nomina delle commissioni provinciali dell'artigianato e dei consigli delle casse mutue. elezioni delle quali io penso forse si dovrà tener conto anche per quanto riguarda gli organi delle camere di commercio in seno alle quali vengono costituite le suddette commissioni provinciali.

È da ricordare pure che il Ministero di lavoro (e anche le grandi organizzazioni) sostengono che il sistema migliore è quello di elezioni di secondo grado; e che, pertanto, per tutte le categorie si dovrebbe avere la nomina (dal prefetto o dal Ministero) su designazione o elezione da parte delle associazioni profes-

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1957

sionali, anche se ancora queste non hanno avuto il loro riconoscimento giuridico.

In materia di autonomia camerale, il Ministero ha dimostrato, anche nell'ambito delle più restrittive leggi vigenti, la massima buona volontà nel venire incontro alle legittime aspirazioni manifestate in tal senso. Il progetto di legge ministeriale riduceva al massimo possibile i controlli statali. Ma non si può giungere fino al punto di prevedere che il potere di vigilanza dello Stato si limiti alla sola approvazione dei preventivi e delle eventuali variazioni — salvo un generico potere di annullamento o di invito al riesame delle deliberazioni. Si tratta, non si dimentichi, di enti che vivono di un pubblico tributo e che svolgono anche funzioni delicatissime di natura pubblicistica. Anche l'ordinamento e il trattamento economico del personale debbono essere seguiti per evitare speculazioni ed accuse. Perciò, secondo il parere del Governo, la proposta di legge Rubinacci dovrà essere necessariamente emendata.

Un altro punto di divergenza che il Governo non può assolutamente non mettere in rilievo è quello che prevede un massimo del 5 per cento per l'imposta camerale. Nel progetto ministeriale i massimi erano stabiliti in misure variabili dallo 0,75 al 2 per cento secondo determinate classi di camere.

Ora debbo dire che, dai dati rilevati dai bilanci e dai preventivi delle camere di commercio, industria e agricoltura per l'anno 1957, risulta che la massa dei redditi imponibili, sui quali viene praticata l'imposta camerale, ammonta a circa 1.115 miliardi con un gettito di imposta di circa 10.840 milioni in base ad un'aliquota media d'imposta di 0,97 per cento.

Detta aliquota media è la risultante delle aliquote applicate da ciascuna camera di commercio in base al regio decreto 21 ottobre 1941, n. 1418, che prevede un massimo di 2,50 per cento. Le camere di commercio della Sicilia, con legge regionale, vennero autorizzate ad applicare una aliquota massima fino al 5 per cento.

Qualora il limite massimo del 2,50 per cento dovesse essere elevato per tutte le camere di commercio al 5 per cento e ove tutte le camere di commercio intendessero applicare quest'ultima misura di aliquota, ne conseguirebbe che il gettito dell'imposta camerale, in base agli imponibili previsti per il 1957, salirebbe a oltre 55 miliardi.

Il Governo, indubbiamente, anche su questo punto, proporrà alla Commissione degli emendamenti.

Questi, brevemente accennati, sono i punti essenziali sui quali il Governo intende basare le proprie proposte di integrazione e di modifica delle impostazioni della proposta Rubinacci.

Il Governo presenterà anche una serie di emendamenti sugli altri articoli, emendamenti che non illustrerò ora, riservandomi di farlo al momento opportuno.

Ritengo opportuno rilevare, a questo punto, che erano state avanzate richieste affinché, sia nella proposta di legge ora in corso di esame, sia nel disegno di legge ministeriale, venisse previsto che all'ordinamento delle camere di commercio delle regioni autonome dovessero provvedere le regioni stesse con proprie leggi.

Il Governo è nettamente contrario a tale criterio, in quanto le camere di commercio, per l'importanza delle loro funzioni, anche nei riguardi della economia nazionale, non possono avere che un ordinamento unitario, stabilito da una legge dello Stato e da valere per tutto il territorio dello Stato. È sufficiente che le regioni, come hanno fatto finora, si sostituiscano allo Stato nei poteri di vigilanza sulle camere e dispongano le particolari norme di attuazione della legge comune. L'imposizione di un ordinamento generale diverso, regione per regione, sarebbe un grave errore anche giuridico, e non terrebbe conto di quello che le camere di commercio, industria e agricoltura rappresentano — e con il perfezionamento legislativo in corso sono chiamate ancor più a rappresentare — nell'ordinamento amministrativo del nostro Paese.

Per quanto riguarda, e mi pare che sia il primo articolo della proposta di legge Rubinacci, la possibilità di istituire delle camere di commercio e industria in centri importanti di una stessa provincia, il Governo non condivide questo punto di vista, ferme restando, però, le camere esistenti.

PRESIDENTE. Vi sono già dei casi.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Siamo invece d'accordo sulla istituzione di sezioni.

PRESIDENTE. Carrara, che non è provincia, ha la camera di commercio.

FARALLI. Carrara è sempre stata sede di camera di commercio. La camera di commercio dovrebbe spostarsi da Carrara a Massa.

PEDINI. Ritengo che debba essere lasciata a Carrara.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Sia alla Camera che al Senato sono state presentate proposte di legge e sollevate questioni che, anche dal

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1957

punto di vista politico possono e debbono preoccupare il Parlamento.

Potrebbe darsi che, anche per quanto riguarda questa materia, si muovano non soltanto le categorie interessate ma tante altre forze, che si possano creare tante aspettative, nel Paese, aspettative che, secondo il pensiero del Governo dovrebbero essere fin da questo momento eliminate.

Per concludere, passiamo in rassegna i vari articoli.

Per quanto riguarda il primo articolo non si vede la necessità della istituzione *ex novo* delle camere, in ogni provincia, con decreto presidenziale. Sono enti istituzionali che esistono, attraverso le varie trasformazioni, senza soluzione di continuità, dal 1862 in poi, eventualmente si dovrebbe fare riferimento al decreto luogotenenziale legislativo 21 settembre 1944, n. 315 che ha ricostituito le camere nella loro attuale forma. Il decreto si dovrebbe richiedere solo per la istituzione di nuove camere, in seguito alla formazione di nuove province.

Per quanto riguarda gli articoli 3 e 4, il Governo propone la loro integrale sostituzione con il seguente testo

ART. 3

Le Camere di commercio, industria ed agricoltura, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni:

1°) hanno funzioni consultive dell'amministrazione dello Stato e delle amministrazioni locali, nell'ambito delle materie di propria competenza,

2°) funzionano da osservatori per la rilevazione dei fenomeni economici e sociali, anche per conto dell'Istituto centrale di statistica,

3°) promuovono iniziative aventi per scopo l'incremento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche e sociali e formulano proposte, in materia, alle pubbliche amministrazioni centrali e locali

4°) concorrono allo sviluppo ed al coordinamento dell'istruzione tecnica e professionale, curandone, in accordo con gli Enti e i Ministeri interessati, l'adeguamento alle condizioni locali ed alle esigenze particolari e generali;

5°) propongono ai Ministeri interessati, di propria iniziativa o su richiesta o col concorso di altri organi locali competenti, provvedimenti diretti ad agevolare, nell'ambito della provincia, la efficace applicazione delle leggi in materia economica e sociale,

6°) esercitano il controllo sulle manifestazioni fieristiche a carattere provinciale e locale e ne formano il calendario,

7°) esprimono pareri ai comuni sui regolamenti di mercato,

8°) danno pareri sui regolamenti di polizia rurale e su quelli riguardanti la lotta contro i nemici delle piante, il pascolo abusivo, la tutela dei terreni e delle colture, l'esercizio degli usi civici nei demani comunali e nei domini collettivi, deliberati dalle amministrazioni comunali e dalle università e comunanze agrarie:

9°) esercitano le attribuzioni loro demandate dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia agricola e forestale, comprese le attribuzioni già affidate al riguardo ai soppressi Comitati forestali, alle soppresses Commissioni provinciali di agricoltura, ai soppressi Consigli agrari provinciali ed ai soppressi Consigli provinciali dell'economia.

10°) esercitano le attribuzioni già deferite alle amministrazioni provinciali ed ai tesorieri delle provincie nei riguardi dei servizi di contabilità e cassa dei Consorzi di rimboschimento, dei quali provvedono alla approvazione dei preventivi e dei consuntivi, nonché le attribuzioni già deferite ai prefetti e alle tesorerie delle provincie per i depositi riguardanti le opere di miglioramento del patrimonio rustico dei comuni e di altri Enti,

11°) adempiono le attribuzioni loro demandate dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia zootecnica, comprese le attribuzioni già deferite al riguardo alle amministrazioni provinciali, ai cessati consigli provinciali dell'economia ed alle cessate Commissioni e Comitati zootecnici,

12°) provvedono, in base a norme regolamentari approvate dal Ministro per l'industria e il commercio, d'intesa col Ministro di grazia e giustizia, alla formazione dei ruoli degli stimatori e pesatori pubblici, dei ruoli degli esperti pratici, nonché dei ruoli dei mediatori. Non possono formare ruoli per attività professionali per le quali sussistano appositi albi o particolari regolamentazioni,

13°) amministrano le borse merci e le borse valori, percepiscono le entrate e sostengono le spese, comprese quelle inerenti alla vigilanza governativa.

14°) possono, con l'autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste e con gli altri Ministri eventualmente interessati, fondare ed esercitare aziende, gestioni o servizi speciali nell'interesse della economia della provincia, o parte-

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1957

cupare ad aziende, gestioni o servizi speciali, fondati o eserciti da Enti pubblici o da altri Enti che perseguano finalità di pubblico interesse, fissando, in questi ultimi casi, i poteri di vigilanza che le camere stesse si riservano. Alle camere è vietato, in ogni caso, assumere in tali partecipazioni impegni finanziari a carattere illimitato,

15°) accertano le consuetudini e gli usi commerciali, agrari e marittimi locali, le cui raccolte sono da esse compilate e rivedute periodicamente;

16°) compilano elenchi di persone fra le quali le parti possono scegliere arbitri nelle controversie in materia commerciale, industriale, agricola e marittima, che si intendono risolvere con giudizio arbitrale;

17°) formulano un regolamento per lo svolgimento dei giudizi arbitrali, che le parti possono accettare a norma dell'articolo 816 del C.P.C.;

18°) designano e nominano i rappresentanti degli interessi economici locali, quando sia previsto dalla legge o quando ne siano richieste;

19°) pubblicano, a norma di legge, gli elenchi dei protesti cambiari;

20°) coordinano le richieste interessanti le comunicazioni ferroviarie per prospetterle ai competenti organi, quando riconosciuto opportuno, per il comune e predominante interesse pubblico;

21°) danno pareri, su richiesta delle competenti capitanerie di porto o degli uffici del Genio civile per le opere marittime, in materia di provvedimenti riguardanti i porti, nonché per i piani regolatori dei porti marittimi nazionali e per la costruzione delle relative opere,

22°) danno parere e informazioni, su richiesta del Ministero del commercio con l'estero, nelle materie di competenza di questo.

Le camere possono riunirsi in associazioni temporanee o permanenti, a carattere interprovinciale o nazionale. Dette associazioni sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio.

ART. 4.

Oltre a quelle indicate nell'articolo precedente le camere hanno le seguenti attribuzioni già affidate agli uffici provinciali dell'industria e del commercio:

1°) tengono il registro delle ditte, e a tal fine ricevono e registrano le denunce della co-

stituzione, modificazione e cessazione delle imprese, rilasciano i relativi certificati, provvedono alla autenticazione delle firme depositate ed esercitano tutte le funzioni necessarie per l'applicazione delle norme vigenti in materia;

2°) esercitano le attribuzioni in materia di brevetti per invenzioni industriali, per modelli industriali e per marchi d'impresa già conferite dalle leggi ai predetti uffici.

3°) rilasciano i certificati di origine delle merci e le carte di legittimazione per viaggiatori di commercio,

4°) formano mercuriali e listini dei prezzi, salvo quanto è disposto, per i listini di borsa, dalla legislazione speciale;

5°) curano, quando ne siano richieste, l'esecuzione degli atti e provvedimenti del Ministero dell'industria e del commercio e provvedono alla esecuzione di determinati incarichi per conto di altri Ministeri.

Le Camere esercitano, inoltre, le altre attribuzioni deferite, ad esse o agli uffici provinciali dell'industria e del commercio, da leggi, regolamenti e disposizioni speciali.

Gli uffici provinciali dell'industria e del commercio, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sono soppressi.

Circa gli altri articoli, posso annunciare i seguenti criteri

Articolo 5: il Ministero dell'industria aveva proposto a suo tempo una tale norma, ma il Ministero di grazia e giustizia ne ha chiesta la soppressione, avendola considerata in contrasto con i principi giuridici generali.

Articolo 6 e 7: nulla da osservare.

Articoli 8 e 9: per quanto riguarda la elezione degli organi camerale ritengo di aver sufficientemente illustrato il punto di vista del Governo, che può anche accettare la proposta Rubinacci di rinvio al regolamento. Dal lato formale, non risulta ben chiaro il significato delle parole contenute nel primo comma dell'articolo 8. « Membri eletti tra i rappresentanti delle categorie economiche interessate ».

Articoli dal 10 a 18. nulla da obiettare in quanto essi corrispondono presso a poco alle norme del progetto ministeriale.

Articolo 19: tenuto conto che la gestione contabile delle camere viene riveduta dal Ministero, nell'ambito dei propri poteri di vigilanza anche ispettiva, non si ravvisa la necessità di conservare un collegio dei revisori (ciò anche in considerazione della tendenza manifestata e sostenuta dal Ministro

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1957

del tesoro di imporre fra i revisori i propri funzionari); si propone, pertanto, la soppressione di questo articolo.

Articoli 20 e 21: nulla da obiettare.

Articolo 22: anche per questo articolo il Governo presenta un emendamento: chiede che non solo l'elenco delle deliberazioni debba essere inviato al Ministero, ma anche copia delle deliberazioni stesse, per consentire l'azione di vigilanza e di coordinamento.

Articolo 23: viene anche esso modificato per quanto riguarda la vigilanza. Non ritengo sia il caso, in questa sede, di dar lettura delle modifiche predisposte.

Articolo 25: per quanto riguarda la misura della imposta camerale, il Governo ha già espresso parere contrario alla richiesta contenuta nella proposta di legge Rubinacci di portare ad un possibile massimo del 5 per cento il contributo. Qualora non si ritenesse di stabilire i massimi secondo varie classi di Camere, in rapporto inverso alla situazione economica delle rispettive provincie, converrebbe almeno limitare al 2-3 per cento il massimo assoluto.

Quanto ai diritti di cui alle lettere *c)* e *d)* occorrerebbe, se non fissarne, con la legge, le tariffe massime, almeno stabilire che queste vengano determinate con decreto del Presidente della Repubblica.

È da rilevare che il progetto ministeriale prevedeva anche la soppressione dell'imposta sul commercio temporaneo e girovago.

L'articolo 28, in relazione a quanto prima da me esposto, dovrà essere sostituito con una serie di articoli, e gli articoli da 29 a 33 dovranno essere parzialmente emendati in relazione alle modifiche apportate all'articolo 28. Si tratta comunque di modifiche di secondaria importanza.

Si propone invece la inclusione di un articolo 33-bis, quale primo articolo delle disposizioni finali (oppure con altra collocazione) per stabilire un aumento nella misura delle penalità previste dalle leggi vigenti, per omissioni o ritardo nelle denunce al Registro delle ditte o per la mancata fornitura di notizie obbligatorie. Tale misura è rimasta del tutto inadeguata al mutato valore della moneta e, perciò, ha perduto ogni carattere di efficace sanzione. Sulle misure che si propongono si sono dichiarati d'accordo anche il Ministero di grazia e giustizia e i Ministeri finanziari.

Per quanto riguarda l'articolo 35 si rinvia a quanto già osservato in merito alle elezioni.

L'articolo 36 parla della abrogazione delle disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge, compreso il testo unico 20 set-

tembre 1934, n. 2011. Stabilire espressamente la abrogazione di detto testo unico è inopportuno perché l'attuale proposta di legge ha trascurato alcuni punti essenziali, come quelli, ad esempio, relativi alle modalità di accertamento degli usi e delle consuetudini e quelle per la iscrizione nel Registro delle ditte. Tali modalità, imponendo un obbligo ai cittadini, non sembra possano essere oggetto di regolamento ma debbano trovare la loro base in una legge. Vi sono, poi, altre norme di funzionamento che non possono essere trascurate e restano necessariamente in vigore.

Poiché il testo unico predetto tratta con sufficiente ampiezza tali materie, sarà necessario fare frequente ricorso ad esso fino a che non si faccia, di tali materie, oggetto di una legge speciale.

Basta pertanto stabilire genericamente, come è fatto nella prima parte dell'articolo 36, che sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e incompatibili con la presente legge.

Quanto alla soppressione della attuale ripartizione delle camere in quattro classi, essa era stata presa in attento esame anche dal Ministero, ma le difficoltà e gli inconvenienti di vario ordine che essa presenterebbe, specie in relazione alla conseguente completa revisione delle piante organiche e alle inerenti possibilità dei bilanci camerali, avevano fatto preferire la conservazione delle classi pur riducendole a tre.

Ritengo di avere, anche se brevemente, espresso sufficientemente alla Commissione il pensiero del Governo.

Indubbiamente è, secondo il parere del Governo, indispensabile che si giunga ad avere anche il parere della IV Commissione, finanze e tesoro, ma convengo con coloro i quali hanno affermato che quella Commissione ha soltanto un interesse limitato nell'esame di questa proposta di legge.

Il Governo sente questo problema del riordinamento delle camere di commercio, e perciò, quando, come nella relazione dell'onorevole Rubinacci si afferma che il Governo avrebbe dovuto presentare un disegno di legge al riguardo per cercare di poterne effettuare la discussione insieme alla proposta di legge da lui presentata, non può fare a meno di rilevare che gli si attribuiscono delle responsabilità inesistenti. Basterebbero a confutarle gli sforzi fatti per conciliare le varie esigenze espresse dalle categorie interessate. Dette categorie non potevano essere ignorate in una discussione di così grande importanza. Se il Governo ha inteso prendere contatto anche con la Unione delle camere di commercio (che

rappresenta tutte o quasi le camere di commercio del nostro Paese) ha con ciò inteso prendere contatto con le categorie stesse. In quelle riunioni sono stati espressi i vari punti di vista.

Il Governo ha, quindi, dimostrato ampiamente di sentire il problema.

Indubbiamente le difficoltà sorte non sono impreviste; se la Commissione, nella discussione approfondita che svolgerà troverà la loro soluzione, il Governo ne sarà ben lieto; essendo il primo a desiderare che la lamentata carenza legislativa venga eliminata al più presto possibile.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per essere stato puntuale all'appuntamento; lo ringrazio per l'esauriente esposizione che tutti noi avremo modo di rileggere e approfondire.

GELMINI. Dopo le dichiarazioni del Governo e gli emendamenti che esso ha prospettato, non ritengo si possa dare inizio alla discussione in questa stessa seduta. Alla fine di questa settimana, però, la Camera andrà in ferie; cominceremo perciò, una discussione per una sola seduta — perché non potrebbe essere altrimenti — di una legge di questo impegno, per un problema di così vasta portata per poi sospendere e rimandare tutto a settembre. Ritengo sarebbe il caso che tutto il materiale sino ad oggi pervenuto, e da parte del Governo e da altri, sia distribuito in copia ai colleghi per dare inizio alla discussione alla ripresa dei lavori parlamentari.

FARALLI. Ho chiesto la parola soltanto per associarmi a quanto detto dal collega Gelmini.

La relazione svolta dall'onorevole rappresentante del Governo è stata molto chiara; necessita però di un accurato studio per vedere su quali punti si può concordare e su quali no; ma per poter compiere questo studio occorre del tempo e occorre avere a disposizione il materiale da studiare.

È evidente, quindi, che non si può iniziare la discussione se non alla ripresa dei lavori.

Dico questo anche se sono il primo a riconoscere l'urgenza massima della questione.

Per citare un esempio dirò che, come presidente di un istituto agrario, ho chiesto l'autorizzazione per un disboscamento; non è stato ancora possibile ottenere l'autorizzazione perché alla camera di commercio locale manca il presidente da ben 8 mesi. Vorrei con l'occasione pregare l'onorevole rappresentante del Governo di richiamare l'attenzione del prefetto di Siena su questa carenza estremamente dannosa.

MICHELI, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Non è esatto che la carenza presidenziale dura da 8 mesi; essa dura da soli due mesi. Comunque assicuro l'onorevole Faralli che il Governo farà quanto è possibile fare.

DE' COCCI, Relatore. Ho ascoltato con molto interesse le esaurienti e realistiche dichiarazioni del Governo, le quali fanno intravedere una possibilità di composizione tra le due diverse posizioni. Occorre completare il materiale di studio. La mia stessa relazione è stata già stampata; anche la relazione del Governo dovrà essere stampata e quindi potremo dedicare la settimana che ci rimane a completare il materiale che può essere distribuito all'inizio delle ferie. Alla ripresa inizieremo subito la discussione generale, alla fine della quale potrà essere nominato il Comitato ristretto per la necessaria stesura di un testo concordato.

PRESIDENTE. Se non vi sono ulteriori osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rinvio ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 11,45.

**IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO**

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI